

Art. 27.

Gli uffici pubblici riservati dall'articolo 21 ai mediatori iscritti nel ruolo sono:

1° per gli agenti di cambio:

a) la vendita all'incanto dei valori pubblici;

b) la esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa;

c) l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno;

d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17.

e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal codice di commercio o da altre leggi relativamente alla negoziazione dei valori pubblici;

2° per i mediatori in merci:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Teofilo Rossi.

ROSSI TEOFILO. Debbo proporre due brevissime modificazioni. La prima riguarda il comma a) di questo articolo.

Abbiamo già approvato di sostituire i valori con quelli compresi nell'articolo 11; quindi proporrei che invece di dire: « la vendita all'incanto dei valori pubblici » si dica: « la vendita all'incanto dei valori indicati nell'articolo 11 ».

La seconda modificazione riguarda il comma c) cioè: l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno. Io non ho compreso la ragione della limitazione di questo accertamento solamente ai conti di ritorno. Poichè l'agente di cambio fa l'accertamento dei conti di ogni genere e non soltanto di quelli di ritorno, così io non comprendo la ragione di questa limitazione. Propongo quindi che siano tolte le parole: « nei conti di ritorno ».

PRESIDENTE. Ma non c'è nessuna proposta.

ROSSI TEOFILO. Se l'onorevole ministro e la Commissione accettano, io proporrei queste due modificazioni.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto queste due modificazioni.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 27 con le modificazioni accettate dall'onorevole ministro, cioè: che al com-

ma a) si dica: « la vendita all'incanto dei valori indicati nell'articolo 11 »; e che al comma c) si dica: « l'accertamento del corso del cambio » sopprimendo le parole: « nei conti di ritorno ».

(È approvato).

Art. 28.

La cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio;

2° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'articolo 31 del codice di commercio;

3° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 29.

I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti con la loro mediazione.

La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

(È approvato).

Art. 30.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori iscritti, per verificare se essi abbiano fatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

Egual facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'articolo 2.

In caso d'inadempimento da parte dei mediatori degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'articolo 55.

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO. Quest'articolo è gravissimo: esso potrebbe portare la conseguenza della violazione dei segreti d'ufficio. Ora, dal momento che quest'articolo darebbe la facoltà dell'esame dei libri alla Camera di commercio ed alla Deputazione di Borsa, che sono enti composti di più persone le quali, potrebbero divulgare certi segreti che non dovrebbero essere di-